



CITTA' DI PESCARA
Medaglia d'oro al Merito Civile

COMUNE DI PESCARA

SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

ORDINANZA DIRIGENZIALE N° 305 DEL 17/05/2022

Oggetto: DISCIPLINA PER L'ACCESSO ALLE SPIAGGE E LA BALNEAZIONE DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE. STAGIONE BALNEARE 2022

IL DIRIGENTE

Vista la Legge regionale del 17 aprile 2014 n. 19 recante "Norme per l'accesso alle spiagge degli animali da affezione" ed in particolare:

- l'art. 1 c. 1, nel quale la Regione Abruzzo ha manifestato la volontà di promuovere e disciplinare la tutela degli animali, "*garantendo l'accesso alle spiagge di cani e gatti accompagnati dal proprietario o da altro detentore nel rispetto delle norme di sicurezza che prevedono l'uso del guinzaglio o della museruola*";
- l'art. 1 c. 2, il quale dispone che "*i Comuni possono individuare, entro il 30 marzo di ciascun anno, le aree in cui è vietato l'accesso agli animali di affezione quali cani e gatti, con l'obbligo di prevedere almeno un tratto di spiaggia per il quale sia consentito l'accesso di detti animali, secondo le modalità normate dalla Legge*";
- l'art. 1 c. 3, il quale dispone che "*i concessionari o i gestori comunicano entro il 30 marzo di ogni anno al Comune le misure limitative all'accesso degli animali alle spiagge*";

Visti gli artt. n.4, comma 1 lett.9 e n. 7, c. 4 dell'Ordinanza Balneare regionale vigente, approvata con D D. n. 24 del 24/03/2022;

Dato atto della Delibera di G.C. 12 maggio 2015 n. 287, con la quale l'Amministrazione *pro tempore* individuava le aree dov'è consentito l'accesso con animali, e più precisamente:

- *nella porzione di spiaggia libera tra la Concessione denominata “Mare Blu” e Fosso Vallelunga;*
- *nella porzione di spiaggia libera tra le Concessioni demaniali denominate “Hawai-Pescespada” e “La Lampara”;*

Visti:




- l'art. 57 dello Statuto comunale;
- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Acquisite le comunicazioni dei Concessionari, di cui all'allegato elenco;

Ritenuto necessario individuare le modalità di accesso e la balneazione degli animali d'affezione, in maniera tale da non creare situazioni in contrasto con la corretta gestione ambientale del territorio, nel rispetto delle esigenze di sanità pubblica ed al fine di prevenire problematiche igienico-sanitarie conseguenti alla loro compresenza sulle spiagge;

ORDINA

Accesso alle spiagge

- L'accesso alle spiagge, con l'uso del guinzaglio o della museruola, è consentito nelle seguenti aree:
 -  porzione di spiaggia libera tra la Concessione denominata “Mare Blu” e Fosso Vallelunga;
 -  porzione di spiaggia libera tra le Concessioni denominate “Hawai-Pescespada” e “La Lampara”;
 -  presso le Concessioni balneari che lo consentano e che esponano appositi cartelli, di cui all'art. 4 della Legge regionale n. 19/2014, contenenti le prescrizioni per l'accesso alla spiaggia di cani e gatti e per la corretta convivenza con i bagnanti;
- L'accesso e la permanenza sulle spiagge dei cani e gatti sono subordinati al rispetto delle normative igienico-sanitarie. A tal fine il proprietario o il detentore deve munirsi di idonea certificazione sanitaria o del libretto delle vaccinazioni.
- Gli animali non in regola con le vaccinazioni non possono accedere alle spiagge.
- È vietato l'accesso degli animali di sesso femminile durante il periodo estrale.

- I proprietari o detentori di cani non identificabili tramite microchip, tatuaggio di riconoscimento o altro documento idoneo sono soggetti alle inerenti sanzioni amministrative.
- Nel rispetto della sicurezza e della incolumità dei bagnanti, gli animali possono sostare entro il perimetro degli ombrelloni dello stabilimento ma comunque nelle immediate vicinanze del proprietario o del detentore, il quale eviterà anche che gli stessi animali arrechino disturbo alla quiete pubblica.
- È comunque sempre consentito l'accesso dei cani guida per le esigenze dei non vedenti, i cani delle forze dell'ordine e, previa autorizzazione, i cani muniti di brevetto di salvataggio.

Sorveglianza, norme igieniche e balneazione di cani e gatti

- Fatta salva la responsabilità di cui all'art. 2052 del Codice Civile, il proprietario o il detentore dell'animale ne garantisce lo stato di salute e di benessere.
- Il proprietario o il detentore rimuove immediatamente le deiezioni solide dall'arenile e provvede ad aspergere e dilavare quelle liquide con acqua, anche marina.
- Ove non espressamente vietata o segnalata, la balneazione degli animali è consentita, sotto stretta sorveglianza e responsabilità del proprietario o del detentore, nello specchio acqueo antistante le zone dedicate all'accoglienza del cane per una superficie max di mq. 100, opportunamente delimitato con boe e corde galleggianti e segnalato da adeguata segnaletica, e fuori delle fasce orarie di balneazione come individuate dall'Autorità Marittima per la balneazione assistita.
- È interdetto agli animali l'accesso a piscine, docce, aree attrezzate per scopi ludici e sportivi.
- Al fine di garantire l'igiene dell'animale e la sua protezione dal caldo devono essere predisposte aree dove poter rinfrescare gli animali.

AVVISA

L'inosservanza della presente Ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00, ai sensi dell'articolo 1164, 2° comma del Codice della Navigazione, come inserito dalla Legge 8 luglio 2003, n. 172 e ss.mm.ii.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza .

INFORMA

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Municipale, delle Forze dell'ordine e della Guardia Costiera, cui dovrà essere trasmessa, sono incaricati del controllo e dell'esecuzione della presente Ordinanza.

La presente Ordinanza dovrà essere pubblicata all'Albo pretorio del Comune e se ne dovrà dare diffusione agli Organi di stampa.

La medesima è passibile di impugnazione con ricorso al TAR Abruzzo entro il termine di sessanta (60) giorni dalla data di pubblicazione, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi (120) giorni dalla data di pubblicazione.

Copia della presente Ordinanza viene trasmessa:

- alla Regione Abruzzo, Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio;
- alla Regione Abruzzo, Servizio Valutazioni Ambientali;
- all'Azienda Sanitaria Locale di Pescara, Servizio Igiene, Epidemiologia e Sanità pubblica;
- al Comando di Polizia Municipale di Pescara;
- alla Direzione Marittima regionale, Capitaneria di Porto di Pescara;
- ai Concessionari demaniali marittimi;
- alle società affidatarie delle spiagge libere.

IL DIRIGENTE
Dott. Gaetano Silverii
(atto sottoscritto digitalmente)

Allegato – Concessioni che hanno comunicato le misure limitative all’accesso degli animali d’affezione in spiaggia per la stagione balneare 2022

ID	CONCESSIONARIO	COMPLESSO BALNEARE	ACCESSO
7	LA CARAVELLA S.A.S.	Complesso balneare "LA CARAVELLA"	NO
12	BORA BORA S.A.S.	Complesso balneare "BORA BORA"	NO
13	PROVINCIA REL. SS. AP. PIETRO E PAOLO (DON ORIONE)	Complesso balneare "DON ORIONE"	NO
14	CORALBA S.N.C.	Complesso balneare "CORALBA"	NO
19	PORTANUOVA ENTERTAINMENT SRL	Complesso b."LIDO DELLE SIRENE-RIST. LE PAILLOTES	NO
20	LA LUCCIOLA SRL	Complesso balneare "LA LUCCIOLA"	NO
21	AURORA di IERVESE PIERLUIGI & C. SAS	Complesso balneare "IPPO BEACH CLUB PLAYA SEGUNDA"	NO
22	IPPOCAMPO S.A.S.	Complesso balneare "IPPOCAMPO"	NO
23	MILA DI COLLINI GIOVANNI & C. SNC	Complesso balneare "MILA"	NO
26	LA PERLA ROSA S.A.S.	Complesso balneare "LA PERLA ROSA"	NO
27	CAVALLINO AZZURRO S.N.C.	Complesso balneare "CAVALLINO AZZURRO"	NO
28	ARETUSA SAS	Complesso balneare "ARETUSA"	NO
29	LA CONCHIGLIA SNC	Complesso balneare "LA CONCHIGLIA"	NO
30	LA SABBIA D'ORO S.A.S.	Complesso balneare "LA SABBIA D'ORO"	NO
31	ANGELA SRL	HOTEL REGENT	NO
38	ORIENTE S.A.S.	Complesso balneare "ORIENTE"	NO
39	GILDA S.A.S.	Complesso balneare "GILDA"	NO
47	RIST. TRAMONTANA E STAB. BAL. VENEZIA SNC	Complesso balneare "TRAMONTANA - VENEZIA"	NO

50	ADRIATICA S.A.S. DI BALDASSARRE A. E FIGLI	Complesso balneare "L'ADRIATICA"	NO
52	LE PASIR S.A.S (SOLE LUNA)	Complesso balneare "SOLE LUNA"	NO
62	LA SIRENA SRL	Complesso balneare "LA SIRENA"	NO
63	VENERE S.A.S.	Complesso balneare "VENERE"	NO
64	SATURNO SAS	Complesso balneare "SATURNO"	SI
65	SABILIMENTO BALNEARE MIRAMARE S.A.S.	Complesso balneare "MIRAMARE"	NO
69	CROCE DEL SUD S.A.S.	Complesso balneare "CROCE DEL SUD"	NO
73	TARTARUGHINO SAS	Complesso Balneare "TARTARUGHINO"	NO
76	SOC. 4 VELE di Luigi Alfieri & C. S.A.S.	Complesso balneare "4 VELE"	NO
78	ISTRIA S.A.S.	Complesso balneare "ISTRIA"	NO
79	CALIPSO SAS di DI G. RENARO & FIGLI	Complesso balneare "CALIPSO"	NO
80	ONDA MARINA SAS	Complesso balneare "ONDA MARINA"	NO
83	PAOLILLO LUISA (LA MEDUSA)	Complesso balneare "LA MEDUSA"	NO
88	IL TRAGHETTO di DE RUGERIIS R. & C. SAS	Complesso balneare "IL TRAGHETTO"	NO
91	ACAPULCO BAGNI S.N.C.	Complesso Balneare "ACAPULCO"	NO
94	L'AMMIRAGLIA S.A.S.	Complesso Balneare "L'AMMIRAGLIA"	NO
95	LE ANTILLE S.A.S.	Complesso Balneare "LE ANTILLE"	NO
96	TAHITI di DI BENEDETTO F.& C. SAS	Complesso Balneare "TAHITI"	NO
97	STELLA MARINA S.A.S.	Complesso balneare "STELLA MARINA"	NO
98	COST. GEST. STAB. BALNEARE S.R.L. (PEPITO BEACH)	Complesso Balneare "LA PINETINA BY PEPITO BEACH"	SOLO ANIMALI PICCOLA TAGLIA

IL DIRIGENTE
SILVERII GAETANO
(atto sottoscritto digitalmente)